



CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 51	OGGETTO: Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante la pulitura e la bonifica ambientale della piattaforma stradale interessata da incidenti: interventi eseguiti in situazioni di emergenza. ATTO DI INDIRIZZO
Del 27.05.2021	

L'anno duemilaVENTUNO, il giorno Ventisette del mese di Maggio alle ore 09.17 in videoconferenza, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i Sigg.ri		Presente	Assente
Angelo LUPI	Sindaco	X	
Massimiliano RENZI	Assessore	X	
Giulio BELTRAMME	"	X	
Cristian MAGGI	"	X	
Roberta VECCHI	"	X	
Silvia BARONI		X	

Presiede il Signor Angelo Lupi Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Giada De Francesco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO	
RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE	PARERE di regolarità tecnica: FAVOREVOLE f.to COMM. MORONI FRANCO
IN DATA: 27.05.2021	
RESPONSABILE DEL II DIP.TO	PARERE di regolarità contabile:
IN DATA:	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", all'art. 1 prevede tra i principi generali la sicurezza delle persone nella circolazione stradale e che la sicurezza rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;
- l'art. 14, rubricato "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", stabilisce che tra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse e che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, mentre il combinato disposto di cui al successivo;
- art.15, comma 1, lettera f) ed art. 211, prevedono il divieto di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, con l'indicazione delle sanzioni pecuniarie per le relative violazioni e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi;
- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante: "Norme in Materia Ambientale", il Comune ha altresì l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi e che gli interventi di bonifica ambientale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto della normativa di riferimento; dalle richiamate disposizioni legislative risulta l'obbligo per l'Ente proprietario della strada di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi mediante l'eliminazione di rifiuti abbandonati e depositati sul suolo e nel suolo, oltre alla pulitura della piattaforma stradale le cui condizioni risultano compromesse a seguito di incidenti stradali; le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente possono riassumersi:
- nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.); nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento
- dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);
- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;

Dato atto che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

- nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

Considerato che:

- attualmente, per le singole amministrazioni sarebbe difficoltoso provvedere autonomamente alla gestione dell'attività di ripristino post incidente stradale sia nella fase meramente operativa sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli, attività che risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
- per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Ente non ha alcuna disponibilità;
- per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;

- a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà del servizio di ripristino post incidente anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

- l'Ente, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, pertanto, "la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"; nella fattispecie de quo, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

- l'Ente, in virtù dei precipui interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post incidente (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

Ritenuto, pertanto nell'interesse del Comune sperimentare l'affidamento a un'Azienda specializzata, mediante sottoscrizione di un'apposita "Convenzione", dell'esecuzione dei servizi di pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale interessata dal sinistro, per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, con aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato, disperso a seguito dell'evento;

Dato atto che:

- la società "GSV Srl- Gestione Sinistri Veicoli", con sede legale in Roma, Via Lucrezio Caro n° 63, con nota del 16.04.2021, assunta agli atti del Comando di P.L. con Prot. N° 405, ha proposto lo svolgimento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, mediante sottoscrizione di una convenzione di affidamento del servizio;

- la proposta pervenuta, così come formulata, permetterebbe al Comune non soltanto di usufruire di un professionale ed efficiente servizio di pulizia post incidente stradale a costo zero, ma anche di monitorare la sinistrosità delle proprie strade ed il conseguente impatto ambientale al fine di adottare strategie mirate per la risoluzione dei problemi connessi;

- a parere di questo Ente, risultano sussistere tutte le più ampie e comprovate ragioni di natura tecnica e giuridica di cui all'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per affidare il servizio di pulitura post sinistro stradale alla Società "GSV Srl" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al fine di attivare immediatamente il servizio;

Preso atto che:

- il servizio non comporta alcun onere economico per gli Enti proprietari/gestori delle strade, in quanto la società affidataria remunera la propria attività facendosi carico di recuperare il costo degli interventi effettuati dalle compagnie assicurative dei veicoli responsabili dei sinistri;

- la società "GSV Srl" opera quindi in regime di "Concessione di Servizi" (disciplinato dall'art. 30 del codice dei Contratti pubblici) e riceve quale corrispettivo unicamente la gestione e lo sfruttamento economico del servizio, quindi mai e in nessun caso l'Amministrazione è tenuta a pagare per l'esecuzione degli interventi di ripristino;

- detta società "GSV Srl" garantisce i suoi interventi anche in assenza dei dati del responsabile civile e perciò senza alcuna possibilità di ottenere il risarcimento dalle Compagnie assicurative. In tal caso, i relativi costi restano totalmente a carico della società affidataria del servizio.

Visto, altresì, lo schema di convenzione trasmesso dalla società "GSV Srl" nella quale, inoltre, è stabilito all'art. 5 bis la percentuale eventualmente riconosciuta al Comune dalla società;

Ritenuto per quanto sopra esposto ed evidenziato, formulare apposito atto di indirizzo per il Responsabile del Settore Polizia Locale al fine di procedere all'affidamento in via sperimentale del servizio relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali (c.d. ripristino post incidente), per la durata di un anno con la Società "GSV Srl- Gestione Sinistri Veicoli", con sede legale in Roma, Via Lucrezio Caro n° 63, previa verifica del proposto schema di convenzione e sottoscrizione della stessa;

Ritenuto, altresì, destinare le risorse eventuali di cui all'art. 5 bis della Convenzione ad interventi di manutenzione stradale, di segnaletica orizzontale e verticale;

Evidenziato che il presente atto non comporta prenotazioni di spesa atteso che il servizio è reso senza oneri a carico del Bilancio Comunale;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
- 2) di formulare atto di indirizzo per il Responsabile del Settore Polizia Locale, al fine di procedere all'affidamento del servizio relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali (c.d. ripristino post incidente), alla Società "GSV Srl" in via sperimentale per un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, alle condizioni indicate e specificate in premessa e nell'allegata convenzione che si approva quale parte integrante e sostanziale; Inoltre, non prevedendo costi a carico dell'Amministrazione comunale e risultando la "Convenzione" senza oneri, la stessa potrà essere prorogata, attraverso la mancata comunicazione della disdetta, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e i risultati conseguiti risultino conformi agli obiettivi del Comune assunti e dichiarati prioritari con il presente atto;
- 3) di destinare le risorse eventuali di cui all'art. 5 bis della Convenzione ad interventi di manutenzione stradale, di segnaletica orizzontale e verticale;
- 4) di incaricare il Responsabile del Settore Polizia Locale per l'esecuzione della presente e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione in nome, per conto e nell'interesse di questo Ente;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giada De Francesco

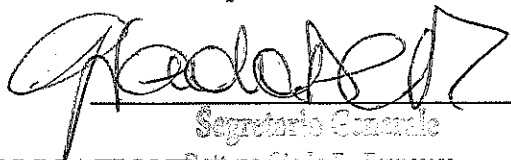
IL SINDACO
F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 05-10-2021

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va




Segretario Comunale
F.to Giada De Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Giada De Francesco